Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | **Roma - Giovedì 2 febbraio** | **Numero 27**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 22 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 4 del Regio decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, che dà facoltà al Governo del Re di prendere, ove l'interesse pubblico lo richieda, provvedimenti transitori per modificare circoscrizioni comunali prima delle elezioni per i Comuni delle nuove Provincie;

Sentito il commissario straordinario per gli affari autonomi della provincia d'Istria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni locali di Pinguente e di Rozzo nel distretto politico di Capodistria, il comune locale di Bogliuno nel distretto politico di Pisino, i comuni locali di Laurana e Moschienizze nel distretto politico di Volosca vengono divisi, e con i Comuni censuari di cui attualmente sono composti e con frazioni degli stessi, nonchè con i Comuni censuari di Grobenico e di Berdo che vengono staccati rispettivamente dai comuni locali di Pisino e Fianona, vengono formati i seguenti nuovi comuni locali:

1. Pinguente con Tuttisanti, Vetta (Verh), Sovignaco Cernizza, Socerga, Valmovrasa, Salise, Rachitovich, Racizze.

2. Slum (con sede a Clenosciacco), con Terstenico, Lanischie, Bergodazze, Danne.

3. Draguccio con Grimalda e Tibole.

4. Rozzo con Colmo.

5. Susgnevizza con Grobenico, da staccarsi dal comune locale di Pisino, con Lettai e Gradigne del comune di Bogliuno e con Berdo del comune di Fianona.

6. Bogliuno con Borutto, Dolegnavas, Goregnavas, Lesischina, Semici, Paas, Possert, Brest, Vragna, Montemaggiore (Utzka).

7. Laurana con la frazione a levante del comune censuario di San Francesco e le frazioni a mare dei comuni censuari di Opriz e Tulissevizza (entro i confini dell'attuale circondario di cura).

8. San Rocco-Ligani, costituito dal rimanente dei comuni censuari di San Francesco, Opriz e Tulissevizza.

9. Moschienizze con Ciai, Calaz e Draga.

10. Bersez con Martina.

Art. 2.

Viene staccato dal comune locale di Canfanaro il comune censuario di Villa di Rovigno e aggregato al comune locale di Rovigno.

Art. 3.

Il Commissariato generale civile per la Venezia Giulia, d'accordo con la Giunta provinciale straordinaria dell'Istria, provvederà alla delimitazione di fatto dei Comuni censuari modificati all'art. 1 e alla separazione dei beni e del patrimonio nonchè dei pesi comuni, come pure alla regolazione degli altri rapporti in dipendenza della seguita modificazione delle circoscrizioni comunali, e prenderà del pari ogni disposizione per il funzionamento dei nuovi Comuni a tutti gli effetti.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 23 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Comitato dei ministri di cui al comma 1° dell'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentita la Commissione parlamentare di cui al comma 2° del citato articolo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La forma della registrazione di cui ai capoversi 2 e 3 dell'art. 66, testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217, è limitata ai soli atti privati.

Per gli atti pubblici, giudiziali e stragiudiziali e per i soli contratti verbali sarà indicata la data della registrazione, il numero progressivo annuale del registro, il nome della persona che richiede la formalità, la data e natura dell'atto o del contratto verbale, il cognome, nome e paternità delle parti contraenti o interessate, i valori o i corrispettivi su cui le tasse devono essere liquidate e in tutte lettere il totale ammontare delle tasse riscosse.

Art. 2.

E' in facoltà delle parti, quando presentano alla registrazione un numero di denunzie di contratto verbale superiore a dieci e che riguardino lo stesso locatore, di corredarle di un elenco descrittivo.

In questo caso le denunzie saranno fatte in unico esemplare e la nota della registrazione verrà riportata sull'elenco da conservarsi in ufficio.

Su ciascuna denunzia saranno inoltre indicati gli estremi della registrazione comprendenti il numero ed i sottonumeri ordinali.

Art. 3.

L'estimazione della rendita imponibile di tassa di manomorta a carico degli Enti contemplati dall'articolo 1 della legge 13 settembre 1874, n. 2078, sarà fatta, a partire dal 1° gennaio 1922, ogni cinque anni.

Art. 4.

I ricevitori del registro sono dispensati dall'obbligo di sottoporre all'esame dell'intendente di finanza gli stati modello 27, le denunzie e le liquidazioni suppletive di cui agli articoli 11 e seguenti della citata legge.

In caso di contestazioni, queste saranno decise secondo le norme in vigore.

Art. 5.

La notifica dell'avviso di pagamento della tassa di manomorta dovuta sarà fatta nel mese di maggio successivo all'anno di scadenza del quinquennio.

Per gli aumenti o diminuzioni di tassa durante il quinquennio, tale notifica sarà fatta entro un mese dalla liquidazione definitiva.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° febbraio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 24 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Comitato dei ministri, di cui al comma 1° dell'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentita la Commissione parlamentare di cui al comma 2° del citato articolo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il cartolaro delle notizie prescritte dall'art. 58 del regolamento approvato con R. decreto 25 settembre 1874, n. 2129, è limitato ai corpi morali e stabilimenti di manomorta che non hanno bilancio assoggettato per l'approvazione al visto dell'autorità amministrativa.

Art. 2.

La riscossione dei diritti catastali sugli estratti, certificati, copie e tipi o copie di mappa si farà a mezzo di speciale registro senza rilascio di bolletta e secondo norme da adottarsi dal Ministero delle finanze.

Art. 3.

Non si iscriveranno articoli nei registri partitari per diritti catastali di voltura, quando non siano contemporaneamente dovute tasse di registro e di successione.

Non si faranno prenotazioni sul campione per le tasse in sospeso per diritti catastali eventualmente dovuti sulle consolidazioni di usufrutto nei casi di tassa di trasferimento pagata anticipatamente.

Art. 4.

La ingiunzione di cui all'art. 134 del testo unico delle tasse di registro, approvato con decreto Reale 20 maggio 1897, n. 217, non è soggetta al visto dell'intendente di finanza.

Essa è però vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'Ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta.

Art. 5.

Gli indici delle copie degli atti pubblici e autenticati prescritti dall'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della legge di registro, approvato con decreto Reale 23 dicembre 1897, n. 549 sono aboliti.

Ogni volume di tali copie, sarà cartolato e chiuso con dichiarazione firmata dal ricevitore ed indicante il numero degli atti e dei fogli.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° febbraio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1919, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno successivo, registro n. 8, foglio 3144, col quale venne istituita una Commissione per lo studio del programma di nuove ferrovie da costruirsi a cura diretta dello Stato nelle varie regioni, eccezione fatta per l'Italia Centrale, per cui da altra Commissione fu studiato un piano regolatore di ferrovie;

Visto l'articolo 1 della legge 13 agosto 1921, numero 1080;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Comitato ministeriale costituito ai sensi della legge medesima;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione istituita col predetto decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, è soppressa.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1917, n. 1143 ed i regolamenti esecutivi approvati con decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1003 e 1044;

Visto il Nostro decreto del 24 novembre 1921, con il quale furono annullate quattro deliberazioni dell'Amministrazione dell'Ente nazionale dei commercianti per l'istruzione degli orfani di guerra, riguardanti nomine di soci dell'Ente medesimo.

Uditi i pareri del Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e del Consiglio di Stato, dei quali pareri si adottano i motivi che quì s'intendono integralmente trascritti.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione dell'Ente nazionale dei commercianti per l'istruzione degli orfani di guerra, è sciolta.

Art. 2.

La temporanea gestione dell'Ente medesimo è affi data al gr. uff. dott. Vittorio Colli in qualità di Regio commissario.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1921, n. 1393;

Visto lo statuto civico per la città di Trieste;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio comunale di Trieste, eletto a termini del R. decreto 7 ottobre 1921, n. 1393, è convocato per il giorno 4 febbraio 1922 in sede di Dieta provinciale, per procedere alla verifica delle elezioni comunali in conformità alle disposizioni dei paragrafi 50 e 51 della legge 26 agosto 1908 Bollettino leggi provinciali n. 44.

Il commissario generale civile per la Venezia Giulia è incaricato di dichiarare chiusa la sessione quando sia compiuta la verifica delle elezioni comunali.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell' 11 dicembre 1921 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castelvetro Piacentino (Piacenza).

Sire!

Nel settembre scorso gli amministratori del comune di Castelvetro Piacentino, pubblicamente accusati di gravi irregolarità nella gestione dell'azienda, mentre il prefetto aveva chiesto loro spiegazioni sugli addebiti mossi, abbandonavano completamente gli affari del Comune lasciando chiusi gli uffici.

Il prefetto, per assicurare la continuità dei pubblici servizi, dovette pertanto affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

E poichè, dopo l'insediamento del commissario, altri 8 consiglieri hanno presentato le dimissioni irrevocabilmente, e, restando in carica soli 5 consiglieri su 20, l'azienda municipale non può funzionare; nè d'altra parte si possono indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, si rende indispensabile, come pure ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 novembre u. s., lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelvetro Piacentino, in provincia di Piacenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Abele Gardella, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1921

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

Promozioni e nomine straordinarie per merito di guerra.

Con R. decreto del 29 dicembre 1921:

Costa Giuseppe, capitano, promosso maggiore di fanteria con anzianità 23 giugno 1918.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 18 dicembre 1921:

Albertazzi cav. Giuseppe, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 22 novembre 1921.

Maggiori.

Vallaro cav. Giuseppe, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio nell'arma stessa dal 18 novembre 1921.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0 (1902)	23818	Opera parrocchiale della chiesa di Santa Maria Assunta di Borsigliana in comune di Piazza al Serchio (Massa) . . . L.	3 50
3,50 0[0	163015	Della Costa Giuseppe fu Giovanni, domiciliato a Balmuccia (Novara) . . . . »	70 —
Cons. 5 0[0	214335	Magnanini Ada fu Cesare, moglie di Lepore Arturo, domiciliato in Roma . . . . »	1645 —
Cons. 5 0[0 vecchio	606412 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Donato-Miranda Enrico fu Placido, domiciliato in Messina . . . . » Per l'usufrutto: Donato sac. Tomaso fu Placido.	190 —
»	606413 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Rossi-Rabiet Giuseppa fu Giuseppe, nubile, minore, sotto la legittima amministrazione della madre Donato Olimpia, dom. a Messina . . . . « Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente	145 —
»	606414 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Donato Olimpia fu Placido, ved. Rossi-Rabiet, dom. a Messina . . . . « Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente	50 —
»	818170	Congregazione dell'Arte dei bottai in Castellammare, rappresentata dal priore protempore. . . . . «	50 —
Cons. 5 0[0	28510 Polizza comb.	Cigalotti Giovanni di Giuseppe, dom. a Fara Novarese (Novara) . . . . «	20 —
3,50 0[0	768310	Capurro Maria-Teresa fu Giuseppe, moglie di Battistini Domenico, dom. a Recco (Genova) - vincolata . . . . «	420 —
»	406493	Moroni Alessandro fu Alessandro, dom. in Messina . . . . «	371 —
»	728749	Izzo Vincenzo di Nicola, dom. in Oux (Torino) - vincolata. . «	35 —
»	66379	Ventre Fedele fu Giovanni Pietro, domiciliato a Cuneo, vincolata . . . . «	105 —
»	617498 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Ospedale civile di Ciriè (Torino) . . . . « Per l'usufrutto: Giorda Filomena fu Antonio.	35 —
5 0[0	12417 Polizza comb.	Fedigati Ernesto fu Ippolito, domic. a Torino . . . . »	20 —
»	3214 Polizza comb.	Zanchi Giuseppe fu Domenico, domic. a Catania . . . . »	20 —
3,50 0[0	766688	Angelini Cesira fu Angelo, nubile, domic. a Rapallo (Genova) . . . . «	140 —
5 0[0	188845	Corso Emilio di Vittorio, dom. a Pont Canavese (Torino). . «	50 —
Cons. 5 0[0	109439 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Potenza Teodosio fu Michele, domic. in Pietragalla (Potenza) . . . . » Per la proprietà: Potenza Giuseppe di Teodosio, domic. in Pietragalla (Potenza).	660 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3 50 0/0	68597	Comunità di Frasses (Provincia del genovese) L	7 —
»	622769	D'Amico Carmela fu Giuseppe, nubile, domic. a Palermo . . »	420 —
»	122995	Beneficio parrocchiale di S. Pietro in Vincolo di Azzago, comune di Grezzana (Verona) . . . . »	3 50
3 0/0	29021	Beneficio parrocchiale di Zago, frazione di Grezzana (Verona) »	9 —
P. N. 5 0/0	24737	Gerbi Lodovica di Evaristo, moglie di Remondino Ezio, domiciliata ad Asti (Alessandria) . . . . »	75 —
Cons. 5 0/0	31290	Fabbriceria della chiesa di Gradisca di Sedegliano (Udine) . »	105 —
3 50 0/0	146355	Dufresne Elisa fu Luigi, nubile, domic. in San Remo (Porto Maurizio) . . . . »	35 —
»	246014	Intestata come la precedente . . . . »	87 50
»	543692	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	543693	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
P. N. 5 0/0	4823	Beneficio parrocchiale di S. Clemente delle Mandriole sul Po di Primaro in Ravenna . . . . »	50 —
Cons. 5 0/0	8146 Polizza comb.	Usnelli Angelo di Andrea, dom. a Musocco (Milano) . . . . . »	20 —
»	188844	Corso Michele di Vittorio, dom. a Pont Canavese (Torino) . . »	50 —
»	89866	Ciambella Nazzareno fu Angelo, dom. a New York . . . . . »	80 —
Cons. 5 0/0 vecchio	1063158 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Zanchi Giovanni, Caterina, Ernesta e Luigia fu Vincenzo, minori, sotto la patria potestà della madre Garbarino Maria fu Stefano, vedova di Zanchi Vincenzo, domic. a Genova . . . . » Per l'usufrutto: Garbarino Maria fu Stefano, ved. di Zanchi Vincenzo	55 —
3 50 0/0	263682	Beneficio Parrocchiale di San Leonardo di Provesano in Spilimbergo (Udine) . . . . »	140 —

Roma, 31 dicembre 1921.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 25).

1ª pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0 (1902)	39730	1001 —	Peano Giovanni di *Alfredo*, dom. a Torino	Peano Giovanni di *Carlo-Alberto*, dom. a Torino
3,50 0/0	616069	140 —	Guelfi *Maria* fu Giuseppe, ved. di Ruffinelli Giovanni, dom. a Candia Canavese (Torino)	Guelfi *Giuseppe Maria*, fu Giuseppe, ved. ecc., come contro
»	177342	105 —	*Androvetti Carolina* di Pietro, nubile, dom. a Torino	*Andruetto Giuseppa-Carlotta* di Pietro, nubile, dom. a Torino
»	227110	52 50		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 gennaio 1922.

Il Direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 21)

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debit pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
5 0[0	196373	160 —	Ricciardi Ferruccio fu *Matteo*, minore, sotto la patria potestà della madre Previti Teresa fu Ferruccio, ved. Ricciardi, dom. a Portici (Napoli)	Ricciardi Ferruccio fu *Ernesto*, minore, ecc., come contro.
3,50 » »	659410 664461 675418	14 — 28 — 59 50	Paolazzo *Celso*, Giuseppina, Maria e Beatrice fu Giacomo, minori, i primi tre sotto la tutela di Albarello Giovanni, e l'ultima sotto la patria potestà della madre Manera Lucia, ved. Paolazzo, domiciliati a Bossolasco (Cuneo)	Paolazzo *Carlo-Celso*, *maggiorenne*, Giuseppina, *Maggiorina-Maria* e Beatrice fu Giacomo, minori, ecc., come contro.
» » »	675286 678487 683648	70 — 17 50 3 50	Paolazzo *Celso*, maggiorenne, Paolazzo Giuseppina e *Maria*, minori, sotto la tutela di Albarello Giovanni fu Giuseppe; Paolazzo Beatrice, minore, sotto la patria potestà della madre Manera Lucia, ved. Paolazzo, tutti e quattro eredi indivisi del padre Giacomo	Paolazzo *Carlo-Celso*, maggiorenne, Giuseppina, *Maggiorina-Maria* e Beatrice, minori, ecc., come contro.
» »	773873 785878	35 — 70 —	Paolazzo *Celso*, Giuseppina, moglie di Adriano Giovanni, Maria, minore, ecc., come sopra; Beatrice, minore, ecc., come sopra	Paolazzo *Carlo-Celso*, Giuseppina, moglie di Adriano Giovanni, *Maggiorina-Maria*, minore, ecc., Beatrice, minore, ecc., come contro.
ns. 5 0[0	214299	1000 —	Apostolo *Maria* fu Carlo, moglie di Raspino Ottavio, dom. in Aosta (Torino)	Apostolo *Marta* fu Carlo, ecc., come contro.
,50 0[0	204989	45 50	Pappani *Eleuterio* fu Antonio, dom. in Troia. Vincolata	Pappani *Luciano detto Eleuterio*, ecc.
»	350887	42 —	Locatelli *Emilio* fu Pietro, dom. a Milano; con usufrutto a *Carati* Virginia fu Giuseppe, ved. Locatelli, dom. a Milano	Locatelli *Matteo Emilio* fu Pietro, dom. a Milano; con usufrutto a *Caratti* Virginia fu Giuseppe, ecc., come contro.
»	103864	2240 —	*Defferari Luigia* fu Francesco, moglie di *Nicolò* Magioncalda, dom. a Genova. Vincolata	*De Ferrari Antonia-Angela-Luigia detta Luisa* fu Francesco, *ved.* di Magioncalda *Nicola*, dom. a Genova. Vincolata.
,50 0[0 Mista	1651 1652	700 — 700 —	De Ferrari *Luisa* fu Francesco, ved. di Magioncalda Nicola, dom. a Genova	De Ferrari *Antonia-Angela-Luigia detta Luisa* fu Francesco, ved. di Magioncalda Nicola, dom. a Genova.
3 0[0	056083	102 —	Beneficio parrocchiale di *Casa Basciana*, frazione del comune di Bagni di Lucca	Beneficio parrocchiale di *Brandeglio*, frazione del comune di Bagni di Lucca (Lucca).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si ida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non no state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 dicembre 1921.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 23 — 2ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Deb. pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonn essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0[0	41878	52 50	Pasquini Maria fu Francesco, *maritata Iacopovich.*	Pasquini Maria fu Francesco, *nubile.*
Cons. 5 0[0	185946	300 —	Pisciotta *Vito* di *Antonio*, dom. a Partanna (Trapani).	Pisciotta *Vita* di *Antonino*, *moglie di Randazzo Giuseppe*, dom. come contro.
»	163263	1.500 —	Kolbaner Nello fu Erminio, domiciliato a Pisa.	Kolbaner Nello fu Erminio, *minore, sotto la tutela di Giuseppe Ardino Serra*, domiciliato a Pisa.
3,50 0[0	353308	234 50	Carpignano Remigio, Ettore, *Benedetta*, Angiolina, Maria, Pierina, Esterina e Luigia fu Domenico, eredi indivisi di Carpignano Remigio, il primo maggiorenne e gli altri minorenni, sotto la patria potestà della madre Grea Dimma fu Pietro, ved. di Carpignano Domenico, domiciliato a Soglio (Alessanaria), con vincolo di usufrutto.	Carpignano Remigio, Ettore, *Adlisa-Matilde-Benedetta*, Angiolina, ecc., come contro.
P. N. 4,50 0[0	1665	22 50	Majo Maria di Gaetano, *minore*, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Napoli.	Majo Maria di Gaetano, *nubile*, domiciliata a Napoli.
3,50 0[0	463775	17 50	Burrascano Giuseppe di Vito, domiciliato a Castroreale (Messina).	Burrascano Giuseppe di Vito, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliato come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 gennaio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180.000.000

	Situazione al 10 gennaio 1922	Situazione al 20 gennaio 1922
Cassa (Specie metalliche)	924.141.000	924.172.000
Portafoglio s/ piazze italiane	4.375.957.000	4.341.800.000
Anticipazioni	3.931.130.000	3.604.858.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e C/ C/)	730.227.000	730.755.000
Circolazione	14.753.577.000	14.406.717.000
Debiti a vista	1.074.719.000	1,064.208.000
Depositi in C/ C/ fruttifero	1.183.162.000	1.156.679.000
Rapporto della riserva alla circolazione	18,72 0[0	19,83 0[0

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni priva[te]

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 31 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Me[dia]
Parigi	181 71	Dinari	
Londra	92 78	Corone jugoslave	
Svizzera	424 96	Belgio	17
Spagna	333 25	Olanda	
Berlino	11 —	Pesos oro	18
Vienna	0 85	Pesos carta	8
Praga	41 25	New York	21

Oro . . . . . . 418 51.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Netto
3,50 % netto (1906)	71 93	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 82	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.